



PROVINCIA DI AREZZO

Settore Istruzione

Servizio Programmazione Rete Scolastica

DIRIGENTE: Dott.ssa Roberta Gallorini

Piazza della Libert , 3 - 52100 Arezzo

PEC : protocollo.provar@postacert.toscana.it

Tel. 0575/392266

CAPITOLATO

Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento della fornitura e posa in opera di n. 319 apparecchi Sanificatori d'aria da destinare alle aule didattiche degli Istituti Scolastici Superiori di competenza della Provincia di Arezzo.

CIG:9248376150

CPV:39330000-4

Gara ANAC n.8343791

INDICE

- PREMESSA

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISPOSITIVI

ART. 3 - ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 4 - VALORE DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN FUNZIONE

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA

ART. 7 - VERIFICA DI CONFORMITA'

ART. 8 - GARANZIA DAI VIZI

ART. 9 - PENALI PER RITARDO E PER DIFETTO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

ART. 11 - ONERI E OBBLIGHI DEL L'AGGIUDICATARIO

ART. 12 - SUBAPPALTO

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO

ART. 15 - GARANZIE

ART. 16 - ONERI CONTRATTUALI

ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 18 - NORME DI RINVIO

ART. 19 - DATI PERSONALI

PREMESSA

L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ed altri autorevoli organismi hanno dato indicazioni per la mitigazione del rischio di trasmissione di SARS-COV2 nelle aule scolastiche. Per la mitigazione del rischio per trasmissione aerea, il ricambio aria è elemento fondamentale, ed è stato oggetto di studi specifici che hanno indicato la notevole riduzione del rischio da contagio con l'aumentare dei ricambi d'aria.

Per contribuire alla sanificazione degli ambienti confinati si stanno diffondendo dispositivi di sanificazione dell'aria interna degli ambienti, che operano attraverso varie tecnologie finalizzate a ridurre la carica di microrganismi nell'aria, per renderla più pulita e sicura, e questo indipendentemente dalla pandemia in corso.

L'Amministrazione Provinciale di Arezzo vuole contribuire alla riduzione del contagio da Covid-19 attraverso l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sanificazione per le aule scolastiche degli Istituti Superiori, che sono di propria competenza.

La sua intenzione di procedere all'acquisto - comprensivo di posa in opera - di n. 319 dispositivi di sanificazione, così da soddisfare la richiesta degli Istituti Scolastici.

Dopo un doveroso approfondimento tecnico-scientifico, questa Amministrazione si è orientata verso una fascia di dispositivi che utilizzano come tecnologia per conseguire la sanificazione una fonte UV-C e/o la fotocatalisi.

Il potere di sanificazione di una fonte UV-C e/o di fotocatalisi dipende da due variabili: l'intensità e il tempo di esposizione espressi in rapporto alla massa in trattamento.

I materiali da trattare possono essere fluidi (acqua di impianti idrici), gassosi (aria di ambienti controllati), o solidi (ad es. ferri chirurgici).

Quando si vuole sanificare l'aria, si ottengono buoni risultati a volumi, temperatura e tasso di umidità costanti.

In queste condizioni il risultato della sanificazione è misurabile.

L'ambiente scolastico si allontana da queste condizioni ideali perché, essenzialmente, è un ambiente aperto.

L'efficacia sanitaria apportata dalla installazione di apparecchiature sanificanti aria per mezzo di UV-C e/o per mezzo di fotocatalisi in ambienti ad uso didattico è presumibile, ma scarsamente misurabile in ambienti aperti.

L'ambiente "aperto", come le aule scolastiche, rende difficoltosa la misurazione dell'efficacia sanitaria dei dispositivi di sanificazione.

Non c'è dubbio, invece, che all'interno delle aule scolastiche, come in tutti gli spazi scolastici e non solo, si debba garantire il rispetto di quelle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da covid-19 indicate dall'Istituto Superiore della Sanità, ossia un ricambio d'aria frequente (effetto diluizione), l'uso di mascherine, l'igienizzazione frequente delle mani, il distanziamento sociale e la sanificazione degli ambienti.

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA

La commessa deve essere intesa come fornitura e posa in opera di n. 319 apparecchi Sanificatori d'aria, in possesso delle caratteristiche tecniche di cui all'Art. 2 del presente Capitolato, da installarsi su una parete delle Aule scolastiche ad un'altezza non inferiore a m

2,00 da terra e possibilmente a non meno di m 1,00 dal soffitto, ad una distanza non inferiore a cm 50 da ostacoli fissi quali le pareti, preferibilmente in un punto più distante dagli studenti.

Nella commessa · compresa anche la fornitura e posa in opera dell'allacciamento elettrico comprensivo di un punto presa a spina 10A tipo P11 in prossimità del Sanificatore e da installare, come quest'ultimo ad un'altezza da terra non inferiore ai 2,00 metri. L'alimentazione della presa a spina deve essere interrotta, a circa m 1,40 dal pavimento, da un interruttore unipolare 10A con led rosso in posizione di chiusura, posto su scatola in pvc da esterno.

L'apparecchio, a bordo macchina, dovrà essere provvisto di un interruttore bipolare 10A accessibile.

L'Allegato n. 1, al presente Capitolato, riporta n. 4 elaborati grafici in A4 generici per la metodologia di collegamento elettrico.

Il punto presa elettrica dovrà essere comprensivo di:

- n.1 scatola di contenimento da esterno in pvc;
- n.1 frutto presa a spina 10 A tipo P11;
- n. 1 interruttore unipolare 10 A luminoso con led rosso in chiusura;
- n. 1 scatola contenimento in pvc da esterno;
- n.1 scatola di derivazione in pvc da esterno per eventuali collegamenti di più apparecchi;
- canaletta in pvc, compreso coperchio apribile con attrezzo;
- viti e tasselli;
- linea elettrica di alimentazione in cavo multipolare 3/1.5 mmq compreso cavo di protezione, 450/750 V, del tipo LSOH a bassa emissione di fumi, gas tossici e corrosione, dal punto presa a spina installata fino alternativamente:
 - ad una cassetta elettrica di derivazione, se al suo interno sono presenti linee prese elettriche;
 - ad un punto presa a spina nello stesso locale di installazione del Sanificatore;
 - in un locale adiacente ove sia presente una cassetta elettrica o un punto presa a spina.

Da uno stesso punto di alimentazione esistente sopra citato sarà possibile alimentare più apparecchi Sanificatori con un massimo di tre purché i locali siano contigui.

La fornitura e posa in opera della canaletta così come per la linea di alimentazione · intesa a qualunque distanza dal Sanificatore. Sono compresi inoltre i collegamenti elettrici e quanto altro occorra per dare il lavoro finito, funzionante a perfetta regola d'arte.

Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata, dalla ditta aggiudicataria della gara, la Dichiarazione di Conformità (DICO) degli impianti realizzati così come previsto dal D.M. n. 37/2008.

Trattandosi di interventi da effettuarsi su edifici scolastici, dovranno svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza e senza creare disagio e pericolo per i diversi utenti degli Istituti Scolastici, per questo dovranno essere concordati con il personale provinciale di riferimento per i vari Istituti

Scolastici, come indicati nell'Allegato n. 2, 'Elenco Istituti scolastici e Personale tecnico provinciale di riferimento', al presente Capitolato.

E' possibile l'effettuazione di un sopralluogo presso le sedi scolastiche, da effettuare pervio appuntamento con i tecnici di riferimento della Provincia di Arezzo da concordare tramite email (V. Allegato n.2)

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISPOSITIVI

I dispositivi devono possedere le seguenti caratteristiche:

B il processo di sanificazione puD avvenire con tecnologia basata su una cella diflusso illuminata internamente da una sorgente UV-C, con lunghezza d'onda idonea alla massima distruzione dei virus, nel pieno rispetto della sicurezza per le persone, attraverso la quale viene forzata la circolazione dell'aria che ne fuoriesce sanificata a camera chiusa per impedire il contatto diretto delle persone con i raggi UV-C e/o con tecnologia FOTOCATALITICA per la purificazione di ambienti chiusi, sfruttando l'attivazione tramite luce visibile (quindi non tramite luce ultravioletta UV) di filtri speciali che agiscono attraverso la formazione di specie reattive di alto potere ossidante, aggredendo microorganismi ed inquinanti e rilasciando l'aria depurata;

B l'aria che fuoriesce dai dispositivi deve essere totalmente assente da Ozono (Ozone Free) o di altre sostanze attive come ROS (ozono, perossido, radicali e ioni), permettendo il funzionamento del dispositivo in presenza costante di persone come da rapporto ISS COVID-19 n. 25/20 e successivo aggiornamento ISS COVID-19 n. 12/2021 versione 20 maggio 2021;

B possibilit' funzionamento di sanificazione in continuo 24 ore al giorno;

B ciascun dispositivo dovr' essere dotato di Interruttore bipolare accessibile;


B livello di rumorosit' Sanificatore massimi 40 dB.

La verifica del livello di rumore L_{amb} espressa come media energetica spaziale dei valori ottenuti nelle posizioni utente indicate come in figura sotto. Rilevati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, per un intervallo temporale di 30 minuti, ad impianti accesi a regime normale, in periodo diurno tra le ore 09,00 e le ore 11,00 di un giorno infrasettimanale.

Per le aule dove l'apporto di rumore da sorgenti esterne risulti trascurabile, e' possibile prevedere tempi di misura inferiori, con scelte nel merito a insindacabile giudizio della Provincia.

Verr' effettuata una verifica di livello di rumore su un sanificatore e campione in opera, scelto dalla Provincia; la verifica sar' a carico della Ditta con proprio tecnico competente e strumento certificato. La provincia potr' richiedere la verifica fino a sei mesi dopo l'installazione;

Aula:



5 alimentazione elettrica 230 V +/-10% Hz 50 con cavo lunghezza 2 metri provvisto di spina elettrica;

5 il sistema · dotato di interblocco agli sportelli di chiusura del dispositivo per evitare l'accidentale esposizione alla sorgente UVC;

5 la portata del Sanificatore, per garantire il passaggio interno dell'aria fino alla prevista manutenzione ordinaria, non deve essere inferiore a 150 mc/h in uscita. La Ditta, in sede di gara, dovr̀ indicare una metodologia di misura della Portata dell'apparecchio che rispetti la norma. Tale misura dovr̀ essere riproducibile. Verr̀ effettuata una verifica di portata aria su un sanificatore a campione in opera, scelto dalla Provincia; la verifica sar̀ a carico della Ditta con proprio tecnico competente e strumento certificato. La Provincia potr̀ richiedere la verifica fino a sei mesi dopo l'Installazione

5 potenza elettrica assorbita non superiore a 200 watt;

5 durata lampada in H24 almeno 12 mesi;

5 il prodotto deve possedere le certificazioni di legge con la documentazione dei test effettuati presso laboratori accreditati UNICE IEN ISO/IEC 17025:2018 dimostrando l'efficacia del dispositivo su un'ampia gamma di batteri, virus, altri microorganismi, compreso la famiglia dei virus dei quali il Covid 19 fa parte, come prescritto dalla norma ISO con una percentuale di oltre il 99%, testato secondo i requisiti della norma ISO 15714:2019 e conforme alla norma IEC 60335-2-65 relativa ai purificatori d'aria e alla sicurezza dell'emissione di radiazioni UV-C.


ART. 3 - ADEMPIMENTI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicatario dovr̀ rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) all'interno dell'apparecchio in maniera ben visibile, deve essere presente una segnaletica adesiva che indichi la possibile emissione di radiazione ultravioletta da parte del tubo UVC con i possibili pericoli associati.

Segnaletica adesiva da affiggere sull'apparecchio:

ATTENZIONE SORGENTE UV-C AD ALTA EMISSIONE - GRUPPO DI RISCHIO 3 (norma CEI EN 62471)



- Evitare assolutamente l'esposizione di occhi e cute in caso di funzionamento della sorgente in assenza di schermo o in caso di prova della lampada UVC.

- L'esposizione accidentale di occhi e cute anche per pochi secondi può provocare gravi ustioni e danneggiare occhi e cute.

- Mantenere una distanza di sicurezza di almeno tre metri dalla lampada in caso di accensione della lampada in assenza di schermo o in caso di prova della lampada UVC.

- Non disabilitare mai l'interblocco che impedisce l'emissione della radiazione UVC in assenza di schermo.

- Seguire le istruzioni contenute nel manuale d'uso.

2) Ogni apparecchio Sanificatore deve essere munito di `Manuale di istruzione_ e di `Libretto Tecnico di manutenzione_, quest'ultimo contenente le seguenti indicazioni:

- ò la sorgente lampada UVC installata · di Marca _____ Modello _____
Alimentazione _____ Potenza Watt _____ Classe di rischio UVC _____
Spettro di emissione UVC _____;
- ò avvertenze sui rischi e sui pericoli associati all'emissione di radiazione ultravioletta emessa della sorgente UVC;
- ò istruzioni per la sostituzione, e successiva prova, in sicurezza della lampada UVC cos¼ come prescritto dalla norma IEC 61549-310-1 e dal D.Lgs 81/08 Titolo VIII Capo V;
- ò procedura di smaltimento della sorgente UVC.

Il `Manuale di Istruzione_ e il `Libretto Tecnico di manutenzione_ cos¼ come tutte le certificazioni richieste dalla Stazione appaltante dovranno essere prodotte in lingua italiana.

ART. 4 - VALORE DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA E MESSA IN FUNZIONE

Il prezzo complessivo a base d'asta comprensivo di fornitura e posa in opera di n. 319 Sanificatori e dell'alimentazione elettrica come sopra descritta · cos¼ determinato:

Prezzo complessivo a base d'asta per la fornitura di n. 319 sanificatori	B 102.080,00
Prezzo complessivo a base d'asta per l'installazione di n. 319 sanificatori	B 25.520,00
Oneri di sicurezza al netto Iva (non soggetti a ribasso)	B 2.185,00
Totale complessivo Fornitura e installazione n. 319 sanificatori comprensiva di oneri per la sicurezza al netto Iva	B 129.785,00
Iva al 22%	B 28.552,70
TOTALE COMPLESSIVO	B 158.337,70

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Al fine dell'acquisizione degli apparecchi sanificatori d'aria, si procede con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, tramite il sistema telematico Start.

L'aggiudicazione avverr  con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DELLA POSA IN OPERA

Dopo che il contratto   divenuto efficace, il Responsabile del procedimento autorizza l'operatore economico risultato aggiudicatario a dare avvio all'esecuzione della fornitura ed installazione, salvo che l'Amministrazione non decida di avvalersi dell'esecuzione in via d'urgenza.

Nell'esecuzione della fornitura ed installazione   fatto espresso obbligo all'aggiudicatario di rispettare scrupolosamente, oltre alle prescrizioni del presente Capitolato, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute in leggi, regolamenti, circolari e normative tecniche vigenti che comunque trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionati nel testo del presente Capitolato.

I dispositivi dovranno essere installati, a cura del fornitore, previo preavviso alla Stazione Appaltante e in orari concordati con le singole Scuole nel termine di cui sotto, presso le aule degli Istituti indicati nel documento "Elenco degli Istituti e personale provinciale di riferimento", Allegato n. 2) al presente Capitolato. In tale elenco sono inseriti i nominativi dei tecnici di reparto cui rivolgersi per chiarimenti inerenti il sopralluogo e lo stato degli immobili. Per quanto concerne l'installazione e la messa in funzione si precisa che sono a carico dell'aggiudicatario.

Ogni confezione di vendita dovr  riportare i dati necessari ad individuare l'articolo contenuto, la quantit , il nome dell'articolo, il nome e la ragione sociale ed indirizzo del produttore e/o fornitore. Sulla confezione devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Nella confezione dovr  essere presente il foglietto illustrativo con relative indicazioni d'uso in italiano, nonch  il certificato di conformit  ed il certificato di garanzia.

Il termine stabilito per la messa in funzione dei dispositivi · di 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto o dalla consegna in via d'urgenza. A fronte di eventuali ritardi nella messa in funzione dei dispositivi, l'Amministrazione applicherà quanto stabilito all'art. 9 del presente Capitolato.

ART. 7. - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Dopo la consegna degli apparecchi Sanificatori ma prima della installazione degli stessi (e quindi entro i 45 giorni di cui all'art. 6 ultimo comma) la ditta fornitrice dovrà effettuare, in contraddittorio con i tecnici dell'Amministrazione, su un campione del 3% dei dispositivi in un locale scolastico indicato dalla Stazione Appaltante situato in provincia di Arezzo, le verifiche delle prove funzionali con strumenti idonei e certificati.

Al termine dei lavori di installazione, nei 60 giorni successivi, verranno fatte le verifiche impiantistiche della corretta posa in opera presso gli edifici ove sono avvenute le consegne.

L'incaricato della Stazione appaltante, sulla base dei risultati delle prove e degli accertamenti effettuati, potrà accettare o contestare i dispositivi.

Saranno contestati i dispositivi che risultino difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche richieste e saranno applicate le penali previste al successivo art. 9.

L'impresa ha l'obbligo di ritirare, ripristinare e riconsegnare, a sua cura e spese, il/i dispositivo/i non accettato/i al collaudo.

L'esito positivo delle prove funzionali effettuate non esonera il fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle operazioni di verifica, ma che venissero accertati entro il termine di garanzia previsto per legge.

ART. 8. - GARANZIA DAI VIZI

L'aggiudicatario deve garantire la fornitura esente da tutti gli inconvenienti, vizi e/o difetti per un periodo previsto dalle disposizioni normative vigenti a decorrere dalla data di installazione: a tal fine la garanzia dovrà coprire ogni parte e/o componente del prodotto.

ART. 9. - PENALI PER RITARDO E PER DIFETTO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per la messa in funzione dei dispositivi verrà applicata una penale dell'uno per mille dell'importo contrattuale fino al giorno dell'installazione dei dispositivi conformi. Qualora l'importo complessivo delle penali superasse il 10% del corrispettivo, la Stazione appaltante avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Nel caso in cui, in sede di verifica, vengano riscontrate difformità riguardo alle caratteristiche tecniche e alle prestazioni del prodotto, rispetto a quelle contenute nel presente Capitolato, l'appaltatore dovrà modificare, a propria cura e spese, tutti i dispositivi forniti (valutati non conformi) per renderli conformi e sottoporli a nuove verifiche entro e non oltre quindici giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui al successivo paragrafo. In ogni caso, verrà comunque applicata una penale per ogni giorno naturale di ritardo dell'uno per mille del valore complessivo dei dispositivi restituiti. Ove la riconsegna e installazione avvenga oltre il quindicesimo giorno dall'esito delle verifiche negative, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto per fatto e colpa dell'appaltatore, che sarà tenuto, quindi, a versare una penale del 10% del valore globale dell'appalto, fatti salvi i maggiori danni. In tale evenienza, si farà ricorso all'interpello degli operatori seguenti in graduatoria ed al successivo

affidamento. La somma delle penali non potrà comunque superare il 10% del corrispettivo pattuito.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra citate verranno contestati per iscritto tramite PEC al fornitore che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, per iscritto, entro il termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili da parte della Stazione appaltante ovvero le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'appaltatore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto. In particolare l'appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato da utilizzare, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'aggiudicatario si impegna altresì ad indicare sulle fatture ed in ogni comunicazione rivolta alla Stazione appaltante il numero CIG dell'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva anche solo ad uno degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2020 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto il contratto si intenderà risolto di diritto.

Il pagamento delle fatture elettroniche (nella misura del 50% a completamento della fornitura e del residuo 50% a collaudo avvenuto) avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'appaltatore e acquisizione del visto del Responsabile del Servizio che attesti la regolarità della commessa.

Le fatture dovranno essere trasmesse solamente in formato elettronico e intestate a:

Provincia di Arezzo

CF 80000610511

P.IVA 00850580515

Codice Univoco: IGT3BQ

ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base a disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori relativi all'appalto in oggetto, condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di esecuzione dell'appalto alle categorie e nella località in cui si svolgono.

3. I menzionati obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro vincolano l'aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente appalto.

ART. 12 - SUBAPPALTO

1) La fornitura dei dispositivi dovrà essere assicurata in via esclusiva dal soggetto aggiudicatario, mentre l'installazione dei dispositivi può essere effettuata anche mediante subappalto, previa richiesta di autorizzazione alla Stazione appaltante.

2) Per l'esecuzione delle opere impiantistiche nei locali dove saranno posizionati i Sanificatori, è ammesso il sub-appalto solo a ditte abilitate secondo il D.M. n. 37/2008 e nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008.

3) Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità; ogni atto contrario è nullo di diritto. La violazione di detto divieto costituisce grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e legittima la Stazione appaltante alla risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno.

ART. 14 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. La Provincia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

3. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 50/2016 con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Affidatario a mezzo PEC. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta unicamente al pagamento delle somme come stabilito dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. La risoluzione avverrà di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., salvo il risarcimento dei danni, su semplice richiesta della Amministrazione, fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge:

¿ qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

¿ qualora pervengano comunicazioni/informazioni dalla Prefettura competente da cui emergano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

¿ qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale;

è qualora sussistano reati di usura, riciclaggio nonché frodi nei riguardi della Amministrazione, di eventuali subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;

è in caso di affidamento in subappalto senza autorizzazione della Amministrazione;

è qualora l'Appaltatore contravvenga alle disposizioni di cui alla Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sugli Obblighi in materia di contribuzione, assistenza e previdenza;

è in caso di grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, nonché in caso di mancata adozione ed efficace attuazione del modello organizzativo e di gestione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008;

è qualora sia accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva.

Nelle ipotesi sopra citate, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale della Amministrazione, da eseguirsi con lettera inviata a mezzo PEC, senza bisogno di preavviso o messa in mora.

6. Per altro, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., causano la risoluzione del rapporto le inadempienze dell'Appaltatore con riguardo ad uno qualsiasi degli obblighi di cui al contratto, che l'Amministrazione rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera via PEC.

7. Nelle ipotesi di risoluzione del contratto, in ogni caso l'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni e l'Amministrazione ha facoltà di far eseguire le prestazioni dovute ad altro operatore economico, in danno dell'Appaltatore inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto dalla Amministrazione rispetto a quello previsto per l'esecuzione del contratto risolto. In ogni caso, l'esecuzione in danno non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

8. Nel caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore verrà direttamente incamerata la cauzione definitiva, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

9. La semplice tolleranza di eventuali inadempimenti o ritardi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, non potranno essere in alcun caso considerati quale modifica o rinuncia a detti diritti o, più in generale, all'applicazione di quanto previsto nel presente capitolato, o acquiescenza a tali inadempimenti, salvo che la rinuncia o l'acquiescenza risultino da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

ART. 15 - GARANZIE

1. L'appaltatore è tenuto a prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina, agli effetti dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la decadenza dell'affidamento e la Provincia aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

3. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel contratto, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

4. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. La Stazione appaltante si riserva il diritto di valersi della garanzia definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'appalto in oggetto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

6. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

7. L'Appaltatore tenuto, altresì a presentare, prima dell'inizio dei lavori di posa in opera, una polizza CAR (Contractor's All Risks) che comprenda, come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016:

1) assicurazione che copra il danno per l'Appaltante nel caso di danneggiamento o di distruzione parziale o totale di impianti ed opere durante l'installazione degli apparecchi di Sanificazione, per la somma assicurata di B 129.785,00=;

2) assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi per il massimale di B 500.000,00=.

Le polizze di cui ai precedenti commi devono portare la dichiarazione di vincolo a favore dell'Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino all'intervenuta approvazione del collaudo.

ART. 16 - ONERI CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese per la stipulazione del contratto e qualsiasi imposta o tassa, presente o futura, esclusa l'I.V.A., secondo le leggi vigenti derivanti dalla stipulazione dei contratti.

2. Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario tutte le eventuali spese di pubblicazione.

ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del contratto e del presente Capitolato saranno definite a norma di legge. Il Foro competente è quello di Arezzo.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia o, in quanto compatibili, per appalti analoghi nonché il disciplinare di gara.

ART. 19 - DATI PERSONALI

La Provincia di Arezzo dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento U.E. n. 679/2016 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, (Codice della privacy), come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente Capitolato, potrà trattare i dati personali dei concorrenti sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Il Titolare del trattamento · la Provincia di Arezzo. Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, i concorrenti potranno accedere al sito web dell'Amministrazione.

Allegati:

- All.1) - Elaborati grafici generici sulla metodologia dei collegamenti elettrici;
- All. 2) - Elenco Istituti scolastici e Personale tecnico provinciale referente;

IL RUP

Dott.ssa Roberta Gallorini